

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 925-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE CAROLLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 675)*

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

**Aumento del fondo di dotazione
dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali – EAGAT**

Comunicata alla Presidenza il 6 aprile 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 21 giugno 1960, n. 649, fu disciplinata l'attività dell'EAGAT e, ad un tempo, fu delineato un programma di riordinamento economico e organizzativo delle ex aziende termali.

Nonostante fosse nato fin d'allora lo stato di grave obsolescenza degli impianti e delle strutture nelle stazioni facenti capo all'EAGAT, pure fu deciso di dotare quest'ultimo soltanto di un miliardo cui si aggiunse un contributo decennale di 700 milioni annui.

Sarebbe stato logico prevedere che lo EAGAT, per realizzare il vasto programma di rinnovamento e di potenziamento delle 18 società termali, avrebbe dovuto ricorrere al credito, indebitandosi al di là di ogni limite di economicità e non avrebbe potuto farne a meno senza rischiare la rovina completa delle aziende.

Fu così che per la realizzazione del programma l'EAGAT investì, fino al 31 dicembre 1971, 26 miliardi e 450 milioni di lire per investimenti e 3 miliardi per manutenzione.

Nel frattempo, data la nuova condizione giuridica delle ex aziende demaniali trasformate in società per azioni, furono versati al fisco per imposte e tasse, che prima non erano dovute, 6 miliardi e 543 milioni di lire.

Data l'obsolescenza degli impianti delle società dell'EAGAT, non sarebbe stato pensabile l'autofinanziamento chè, anzi, le società hanno nel frattempo prodotto passività e ulteriori debiti a breve termine e, ovviamente, ad alto costo.

L'esposizione debitoria pertanto che, al 31 dicembre 1971, era arrivata a 13 miliardi e 500 milioni di lire per debiti a breve e a medio termine, è certamente aumentata durante il 1972 e il 1973.

Per prima cosa bisogna quindi superare una siffatta situazione pesante e soffocante non imputabile, del resto, all'amministrazione dell'EAGAT per il semplice fatto che non si possono realizzare programmi di 30 miliardi di lire e pagare 6 miliardi e mezzo di tasse con appena 8 miliardi e 300 milioni di lire di capitale.

Ma la redditività degli investimenti realizzati sarebbe compromessa se l'EAGAT non

avesse la possibilità di completare il programma di potenziamento delle società con un completamento di spesa di 4 miliardi e 500 milioni di lire.

Si spiega così allora la necessità e l'urgenza del contributo di 18 miliardi di lire che è previsto con il presente disegno di legge.

A questo punto ci si chiede: « Qual è il contributo che l'EAGAT dà all'economia italiana? ».

Le società termali facenti capo all'Ente danno lavoro stabile e diretto a circa 11 mila dipendenti e lavoro indiretto e stagionale a circa 120 mila.

Si tratta pertanto di un complesso che, comparativamente, con modesto impiego di capitale fisso occupa un gran numero di lavoratori, contribuendo così allo sviluppo dell'economia italiana in misura rilevante per il settore terziario che interessa anche il movimento turistico internazionale. L'apporto di quest'ultimo è infatti di circa 4 miliardi di lire all'anno su di un fatturato complessivo che si aggira sui 60 miliardi.

Uno Stato che si preoccupa dell'EGAM, aumentando di 300 miliardi il suo capitale, non fa male a concedere altri 18 miliardi all'EAGAT, dal quale dipende il lavoro di un numero maggiore di dipendenti.

A seguito però della legge 16 maggio 1970, n. 281, riguardante la disciplina finanziaria delle Regioni, sono state a queste ultime trasferite le acque minerali e termali.

È stato allora osservato che il trasferimento delle acque minerali e termali alle Regioni comportasse l'automatico sollievo di ogni ingerenza dello Stato nelle società del gruppo EAGAT e che, quindi, fosse, in rapporto a questo principio giuridico, pregiudizievole per le Regioni l'ulteriore intervento dello Stato pur trattandosi di intervento a carattere contributivo.

Al riguardo è da osservare, in via preliminare, che questo disegno di legge ha natura esclusivamente finanziaria e tale, in ogni caso, da non pregiudicare affatto i rapporti giuridici tra lo Stato e le Regioni per quanto riguarda la pertinenza del controllo sulle società del gruppo EAGAT da parte dell'uno o delle altre.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia, è pur sempre utile rilevare che il trasferimento delle acque minerali e termali alla competenza delle Regioni non comporta di per sè, e cioè *ope legis*, l'automatico trasferimento di società per azioni concessionarie delle stesse acque. Le Regioni, al posto dello Stato, riscuoteranno, se mai, da oggi innanzi, i canoni di concessione e avranno

ad un tempo il diritto di rinnovare o meno le concessioni già accordate e di rinnovarle a condizioni diverse da quelle attualmente stabilite.

Per le considerazioni sopra esposte si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

CAROLLO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali — EA GAT — è aumentato di lire 18 miliardi, mediante conferimenti, da parte dello Stato — Ministero delle partecipazioni statali — di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1972 al 1977.

Art. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 18 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministro del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge

30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Gli utili e le altre partite creditorie di pertinenza dell'Erario, afferenti alla gestione sia diretta sia indiretta delle ex aziende patrimoniali dello Stato, i cui importi sono stati evidenziati nei bilanci delle società costituite a norma dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1960, n. 649, restano devoluti, ai sensi dell'articolo 3 della legge sopra indicata, all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, il quale, previa estinzione delle partite segnate nei bilanci stessi a debito dello Stato, porterà il relativo saldo ad aumento del proprio fondo di dotazione.

Art. 4.

L'EAGAT presenterà, entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio, il suo rendiconto patrimoniale ed economico, allegandovi uno stato patrimoniale ed un conto economico consolidato di tutte le imprese nelle quali esso detenga direttamente o tramite aziende del gruppo almeno il 50 per cento del capitale sociale, indicando in dettaglio i criteri di consolidamento. L'Ente, inoltre, allegnerà lo stato patrimoniale ed il conto economico di tutte le imprese incluse nel bilancio consolidato.

Il Ministro delle partecipazioni statali emanerà istruzioni per la formazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese appartenenti all'Ente, secondo criteri di omogeneità e di chiarezza.